

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 24

**RISOLUZIONE
DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(*Relatore ZULLO*)

approvata nella seduta del 16 dicembre 2025

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E AL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLA PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE SANITARIE, E RECANTE ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 1313/2013/UE (MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE) – (COM(2025) 548 DEFINITIVO)

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 2025

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento unionale COM(2025) 548, relativa al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell’Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE;

considerato che la proposta ha l’obiettivo di istituire un quadro per la protezione civile e la preparazione della risposta alle emergenze sanitarie, in particolare con una dotazione di bilancio provvisoria nell’ambito del futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) di 10,6 miliardi di euro per il periodo 2028-2034, e che essa prevede una riforma strutturale del meccanismo, estendendo il suo ambito di intervento alla gestione di tutte le crisi e alla cooperazione civile-militare, conferendo alla Commissione europea e a una nuova piattaforma, ad essa collegata, un ruolo di coordinamento, anche a livello operativo;

sottolineato che la proposta si inserisce nel contesto della strategia, presentata il 26 marzo 2025 dalla Commissione europea, per un’Unione della preparazione, che chiede in particolare di sensibilizzare l’opinione pubblica su una cultura della resilienza, una politica strategica di stoccaggio, una cooperazione rafforzata tra il settore pubblico e quello privato, e tra il settore civile e quello militare, nonché un aggiornamento dei compiti del meccanismo europeo di protezione civile;

ricordato che la sicurezza civile e la protezione civile, ossia la protezione della popolazione contro le catastrofi naturali e quelle di origine umana, presentano aspetti inerenti anche alla sicurezza nazionale che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE), rimane di esclusiva competenza degli Stati membri;

ricordato anche che l’Unione europea ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri in alcuni settori indicati dall’articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tra cui la tutela della salute e la protezione civile;

sottolineato che, attualmente, il meccanismo europeo di protezione civile, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE, interviene per aiutare gli Stati membri in risposta a una loro richiesta e comprende un Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) gestito dalla Commissione europea, che svolge un ruolo di coordinamento logistico;

valutata la dichiarazione congiunta dei Presidenti della Commissione affari europei del Senato francese e della Commissione politiche dell’Unione europea del Senato italiano del 16 ottobre 2025;

tenuto conto del parere motivato adottato dalla Commissione affari europei del Senato francese;

considerato il parere espresso dalla 4^a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) di questo ramo del Parlamento;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

vista la relazione della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, datata 1° dicembre 2025, sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la proposta esaminata,

esprime un parere complessivamente favorevole, con le seguenti osservazioni.

In primo luogo, la Commissione ritiene di doversi soffermare sulla proposta esaminata con specifico riferimento al tema della preparazione e risposta alle emergenze sanitarie (Titolo III, articolo 34). A tale proposito, in termini generali, si ritengono anzitutto condivisibili le considerazioni problematiche svolte dal Governo nell’ambito della propria relazione (v. pagina 11): la decisione della Commissione europea di disciplinare direttamente nella normativa europea di protezione civile anche la preparazione e la risposta alle crisi sanitarie appare non priva di controindicazioni. Sebbene vi sia, infatti, una certa affinità tra i due settori, l’ambito sanitario è talmente vasto da meritare una propria normativa di riferimento, che sia sì coordinata e interrelata con quella di protezione civile, ma mantenga una propria specificità. La proposta, così come formulata, appare invece potenzialmente foriera di confusione.

Inoltre, sempre in tema di risposta alle emergenze sanitarie, si rileva che all’articolo 34 succitato, nella elencazione di compiti attribuiti alla Commissione UE per sostenerne gli Stati membri, figura anche lo « sviluppo delle capacità » (*sic*), espressione, questa, che appare meritevole di maggiore specificazione. Si segnala, a tale riguardo, che una definizione di « sviluppo delle capacità » non si rinviene nell’articolo 3 della proposta (« Definizioni »), che invece specifica cosa debba intendersi per « capacità di gestione dei rischi »; una enumerazione potenzialmente pertinente – che peraltro appare non esaustiva – è recata dal successivo articolo 17 (che tratta degli « Strumenti di sviluppo delle capacità »).

Ciò detto degli aspetti di maggiore pregnanza nella peculiare prospettiva di questa Commissione, non si possono non richiamare qui le considerazioni critiche svolte dalla 4^a Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, nell’ambito del proprio parere (allegato al presente

pronunciamento), nonché dallo stesso Governo nella sua citata relazione. Tali considerazioni, svolte sotto il profilo della conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sono da intendersi in questa sede interamente riportate e fatte proprie, anche quali considerazioni problematiche sul merito della proposta, da far valere nell’ambito del dialogo politico *in progress*. Ci si riferisce, in particolare, alle considerazioni inerenti ai previsti poteri di coordinamento della Commissione UE nel campo della cooperazione civile-militare e dell’individuazione delle capacità militari, nonché alla prefigurata condivisione di informazioni sulle capacità militari da parte degli Stati membri.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.